

Regolamento di competenza - Ambito di applicazione - Sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Cass. n. 14684/2013

Regolamento di competenza - Ambito di applicazione - Sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Applicazione analogica alla sospensione impropria - Esclusione - Fondamento - Sospensione della procedura fallimentare a seguito di ammissione a concordato - Impugnazione con regolamento di competenza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14684 del 11/06/2013

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14684 del 11/06/2013

L'art. 42 cod. proc. civ., secondo il quale i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non trova applicazione nei casi di sospensione impropria. Ne consegue che il provvedimento di sospensione della procedura fallimentare, adottato ai sensi degli artt. 161, nono comma, e 168 legge fall. a seguito dell'ammissione del fallendo ad una procedura di concordato (equiparabile, quanto agli effetti, ad una esecuzione forzata di natura collettiva), non è impugnabile con il regolamento di competenza, trattandosi di atto finalizzato ad assicurare solo il coordinamento tra procedure, strettamente connesse ma con presupposti ed esiti divergenti, tra le quali non v'è rapporto di pregiudizialità.

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

14684

2013